



## ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

### **Regolamento disciplinante le modalità operative per lo svolgimento in modalità telematiche delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti**

#### **Art. 1 Organi degli Ordini**

Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

A) **il Consiglio direttivo** costituito:

da sette componenti se gli iscritti all'Albo non superano il numero di cinquecento;

da nove componenti se gli iscritti all'Albo superano il numero di cinquecento ma non il numero di millecinquecento;

da quindici componenti se gli iscritti all'Albo superano il numero di millecinquecento.

B) **il Collegio dei revisori** composto da tre membri, di cui uno supplente.

I componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

#### **Art. 2 Indizione delle elezioni**

1. L'assemblea elettorale degli Iscritti all'Ordine deve essere convocata a cura del Presidente uscente, nel terzo quadrimestre dell'anno in cui gli Organi scadono.

2. Devono essere convocati tutti i professionisti iscritti alla data della delibera di indizione delle elezioni. Tra la data della delibera dell'indizione delle elezioni e la data della prima votazione devono decorrere non meno di trenta giorni e non più di sessanta.

3. La votazione è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

4. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni.



## ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

5. Il seggio è unico, non si possono attivare più seggi contemporaneamente, si possono scegliere diverse sedi di voto.
6. Lo svolgimento delle tre assemblee elettive deve effettuarsi entro il limite temporale di 40 giorni complessivi.
7. La delibera di indizione delle elezioni deve stabilire:
  - il numero dei giorni delle votazioni (minimo due, massimo cinque), le relative date, gli orari e la sede o le sedi di svolgimento delle operazioni elettorali
  - le modalità di voto se cartaceo o elettronico in presenza
  - le decisioni utili e i mezzi idonei a garantire la segretezza e la sicurezza del voto
  - gli impegni di spesa per il corretto svolgimento delle operazioni di voto.

### **Art. 3 La convocazione**

1. L'avviso di convocazione, anche contestuale per le tre convocazioni, deve essere inviato tramite posta elettronica certificata o in via residuale tramite posta prioritaria almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto all'Albo. Contestualmente alla convocazione l'iscritto riceve le indicazioni operative e informative. VotaFacile genera in automatico le credenziali per ogni elettore e le invia direttamente nella casella di posta insieme al link di accesso alla piattaforma.
2. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di provare unicamente l'invio delle convocazioni
3. L'avviso deve contenere:
  - l'indicazione del luogo e/o dei luoghi di convocazione, nonché i giorni delle votazioni dei quali uno festivo, indicando l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni per ogni giorno prevedendo una apertura minima del seggio di tre ore per giorno;
  - l'indicazione dei nominativi dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori uscenti;
  - l'indicazione delle modalità di voto se cartaceo o elettronico in presenza;
  - l'indicazione che avverso la validità delle operazioni elettorali può essere presentato ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.
4. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito dell'Ordine e comunicato alla FNOVI per la relativa pubblicazione sul sito nazionale almeno 20 giorni prima della data della prima convocazione.



## ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

### Art. 4 Elettorato attivo e passivo

L'OMRA carica nella piattaforma di voto telematico VOTAFACILE due file (.cvs), uno con i dati di tutti gli iscritti all'Albo (elettorato attivo) ed uno con i dati degli iscritti che si sono candidati singolarmente o nell'ambito di una lista (elettorato passivo). I dati forniti sono: • Nome • Cognome Gruppo • PEC (verificata ed attiva) • Numero di Cellulare (verificato ed attivo)-opzionale

### Art. 5 Composizione del 'seggio

Fra i partecipanti all'Assemblea dell'OMVRA convocata per il rinnovo degli organi, il Presidente uscente - quale ultimo atto del suo mandato - procede alla costituzione del 'seggio elettorale' che deve risultare composto:

- dai tre professionisti più anziani di età tra quelli presenti in Assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Revisori dei Conti uscenti, e non presenti nelle liste o tra i candidati singolarmente, due dei quali con funzioni di 'scrutatori' ed uno individuato come 'presidente di seggio';
- dal professionista più giovane d'età tra quelli presenti in Assemblea, anch'egli non appartenente al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Revisori dei Conti uscenti, e non presenti nelle liste o tra i candidati singolarmente, con funzioni di 'segretario'.

Completate quindi le operazioni di costituzione del seggio elettorale come previsto dal DM 15/03/2018, il Presidente farà accesso alla **piattaforma VotaFacile** al seguente indirizzo <https://platform.votafacile.it/voting/index#> inserendo le credenziali personali di accesso ricevute via email (i dati sono custoditi in Italia secondo la normativa vigente ed il processo di voto è gestito come da normativa (Legge del 24 aprile 2020, n.27, art.73 e art.106), garantendo l'assoluta segretezza durante tutta la votazione), per le necessarie operazioni di allestimento dell'urna telematica.

Quando i componenti del seggio sono tutti presenti e collegati si darà il via all'attivazione della piattaforma di voto secondo i giorni e gli orari di apertura e chiusura indicati dal seggio.

Al Presidente del seggio vengono illustrate le modalità di gestione della piattaforma e delle operazioni di scrutinio.

I componenti del 'seggio' ricevono le credenziali di accesso salvate in locale, in ambiente protetto e conservate fino al momento del loro utilizzo. Alla fine delle operazioni di voto di ogni giornata, la piattaforma genera un report dell'affluenza al voto che è comunicato ai componenti del 'seggio' in modalità telematica via PEC.



## ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

### Art. 6 Operazioni di voto – voto elettronico

Con delibera del Consiglio Direttivo n.28 del 24/09/2024 è stato disposto che le votazioni avvengano con l'espressione del voto elettronico in modalità telematica secondo le procedure che sono state validate dalla Federazione.

Tutta la procedura è eseguita in sicurezza, pertanto non si potrà né creare, vedere né modificare le credenziali degli iscritti/utenti votanti.

Le votazioni si tengono in modalità telematica accedendo alla [piattaforma VotaFacile](https://platform.votafacile.it/voting/index#) al seguente indirizzo sul proprio browser **https://platform.votafacile.it/voting/index#**

Si vota da **PC, tablet** o **smartphone** con collegamento a internet.

Per entrare nel seggio elettorale virtuale sarà necessario indicare le proprie credenziali ricevute sulla propria casella PEC

La votazione potrà essere fatta (spuntando le caselle relative)

- o in favore di un'intera lista,
- o delle singole preferenze scegliendo fra le candidature presentate e che saranno riportate nella piattaforma.

Si potranno esprimere un numero massimo di voti pari al numero di componenti dell'Organo per il quale si vota.

Per accedere alla procedura di voto, sopra descritta è necessario essere:

- in possesso di una casella PEC - personale, attiva, abilitata alla ricezione dei messaggi e comunicata all'Ordine;

La piattaforma gestisce in automatico l'apertura e la chiusura del seggio in base alle date e agli orari indicati durante la fase di creazione della votazione.

### Art. 7 Operazioni di scrutinio

Alla fine delle operazioni di voto, i componenti del 'seggio', previo accesso alla piattaforma di voto, procedono alla verifica del quorum dei votanti utilizzando il report dell'affluenza creato dal sistema. In caso di mancato raggiungimento del quorum, il 'presidente di seggio' dichiara non valida la votazione, non procede alle operazioni di scrutinio. La notizia del mancato raggiungimento del quorum viene pubblicata sul sito dell'Ordine con avviso contenente la convocazione successiva come già deliberate e comunicate nella lettera di convocazione. Allo scadere della votazione, il seggio elettronico si chiude in automatico. I risultati sono subito consultabili ed è possibile scaricare e salvare il report completo di tutti i dettagli.



## ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

### **Art. 8 Proclamazione dei risultati**

Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, in caso di voto elettronico, il Presidente del seggio dichiara l'esito della votazione come determinato dal sistema informatico. Il 'presidente del seggio elettorale', una volta visualizzati i risultati dello scrutinio e condivisi i contenuti con gli altri componenti del seggio stesso (scrutatori e segretari), procederà alla proclamazione degli eletti e, conseguentemente, alla notifica immediata in favore degli eletti, e, secondo i tempi previsti, al Ministero della Salute nonché degli altri soggetti di cui al DM 15 marzo 2028.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6 del D.M. 15.3.2018, avverso la validità delle operazioni elettorali potrà essere presentato ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS, organo del Ministero della salute) mediante impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

Restano ferme le disposizioni di carattere generale in materia di inconfiribilità ed incompatibilità

### **Art. 9 Prima Convocazione Eletti**

Nel termine di otto giorni dalla avvenuta elezione, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.

### **Art. 10 Verbali**

Delle operazioni compiute dovrà essere redatto, a cura della commissione elettorale, giorno per giorno apposito verbale in duplice copia, le cui pagine dovranno essere numerate e firmate singolarmente dal 'presidente del seggio' nonché dagli altri componenti il 'seggio elettorale'.

### **Art. 11 Individuazione del Presidente Collegio Revisori dei Conti**

Nel termine di otto giorni dall'avvenuta proclamazione, il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del componente più anziano di età, per procedere alla individuazione del Presidente del CRC che secondo quanto previsto dalla legge 3/2018 deve essere un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. All'individuazione del Presidente del Collegio dei revisori si procede con le seguenti modalità.

I componenti del CRC procedono alla consultazione del Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e consultabile sul sito web <https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale> mediante la funzione "ricerca iscritto" e l'elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali tenuto dal Ministero dell'interno e consultabile al sito web <http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/revisori-enti-locali>



## **ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA**

mediante le funzioni “accedi alle banche dati” ed “elenco revisori” circoscrivendo la ricerca ai comuni di interesse e procede alla individuazione di almeno 5 nominativi che rispondono al requisito della doppia iscrizione cui inviare una richiesta di offerta economica corredata da curriculum vitae.

Ricevute le offerte i membri del CRC selezioneranno il candidato maggiormente idoneo valorizzando i seguenti elementi:

- l'onorario richiesto per lo svolgimento dell'incarico; - l'esperienza maturata nella revisione di Enti Locali (regioni, provincie, comuni) o altri Enti pubblici non economici;
- l'esperienza maturata nella consulenza ad Ordini Professionali, Enti Locali ed altri Enti pubblici non economici.

### **Art. 12 Elezioni suppletive**

Se i componenti del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori nel corso del quadriennio per cui l'organo è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli.

I soggetti eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori, in questo caso sarà il Presidente del Consiglio direttivo ad adottare i provvedimenti necessari alla indizione delle elezioni entro il termine indicato al comma 1.

### **Art. 13 Offerta economica**

Il costo della piattaforma è unico e corrisponde ad un importo che comprende tutti i servizi di supporto e documentazione necessari, come da preventivo presentato e sottoscritto dall'OMRA.

### **Art. 14 Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia ai contenuti della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 per il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie (nota anche come Legge Lorenzin) nonché del Decreto Ministro della Salute 15 marzo 2018